



## PARCO NATURALE REGIONALE GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI

Via Marcellini n° 5 – 60048 Serra San Quirico

Tel 0731/86122 Fax 0731/880030

### ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEL PARCO (Del. Cons. n. 14 del 12.06.2008) PER LE ATTIVITA' SPELEOLOGICHE

## Art. 27 Ambienti ipogei

### 1. Articolazioni

Il Piano del Parco riconosce gli ambienti ipogei quali luoghi cospicui di carattere fisico-naturalistico, per i quali la finalità di tutela e valorizzazione assume carattere di invariante strutturale.

In particolare, il Regolamento dispone la protezione degli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico (cod. 8310 Direttiva Habitat), quali habitat naturali di elevata fragilità ed esposti a rischio di compromissione dei caratteri ecologico-naturalistici per effetto di una eccessiva frequentazione antropica.

A tal fine, il Regolamento articola gli ambienti ipogei come di seguito specificato:

a) Ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi. Includono le grotte e i complessi carsici non ancora sfruttati a livello turistico in cui le attività escursionistiche, didattiche e speleologiche sono soggette a regolamentazione per la tutela delle specie di fauna troglodila di interesse conservazionistico ivi censite:

- Grotta del Fiume;
- Grotta della Beata Vergine di Frasassi e complesso carsico Mezzogiorno-Frasassi;
- Grotta del Vernino;
- Buco del Tasso e complesso carsico Fiorini-Tasso;
- Grotta Bella;
- Grotta dell'Infinito.

b) Ambienti ipogei a libera fruizione speleologica. Includono tutte le grotte e i complessi carsici non ancora sfruttati a livello turistico e non espressamente ricompresi tra quelli soggetti a regolamentazione degli accessi. In questi ambienti le attività speleologiche sono consentite previa comunicazione all'Ente gestore del Parco.

### 2. Ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

Nelle grotte individuate al comma 1 punto a) è consentita la valorizzazione turistico-ambientale, a condizione che venga limitato il disturbo arrecato ai gruppi e agli esemplari isolati delle specie di fauna troglodila di elevato valore conservazionistico che le colonizzano. A tal fine, l'accesso è sempre soggetto ad autorizzazione preventiva del Parco nel rispetto delle modalità di fruizione e dei periodi di divieto specificamente disciplinati nel successivo art. 32 comma 5.

Alle modalità di fruizione e ai periodi di divieto di cui sopra è data ampia pubblicità attraverso gli idonei canali di comunicazione e mediante l'apposizione di tabellazione segnaletica in prossimità degli ingressi agli ipogei. L'Ente gestore del Parco si riserva la facoltà di integrare, con apposito provvedimento e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, l'elenco degli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi, o di interdirlene completamente la fruizione qualora i risultati dei monitoraggi scientifici degli ambienti e dello stato di conservazione della fauna troglodila ne evidenzino la necessità.

Il rilascio dell'autorizzazione all'accesso in grotta non comporta alcuna assunzione di responsabilità dell'Ente gestore del Parco per eventuali danni a persone o cose.

I soggetti che fruiscono degli ambienti di cui al presente comma sono comunque tenuti al rispetto dei divieti di carattere generale contenuti nel successivo comma 5, nonché delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 12/2000.

### 3. Ambienti ipogei a libera fruizione speleologica

Negli ambienti ipogei non espressamente ricompresi tra quelli soggetti a regolamentazione degli accessi, l'attività speleologica può essere svolta liberamente in qualsiasi periodo dell'anno previa comunicazione

all'Ente gestore del Parco da effettuarsi con le modalità specificamente dettagliate al successivo art. 32 comma 5.

Tali comunicazioni sono raccolte dal Parco a fini statistici e conoscitivi nell'ambito del monitoraggio dello stato di conservazione degli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico, cos come prescritto dalle normative comunitarie.

La frequentazione speleologica non comporta alcuna assunzione di responsabilità dell'Ente gestore del Parco per eventuali danni a persone o cose.

I soggetti che fruiscono degli ambienti di cui al presente comma sono comunque tenuti al rispetto dei divieti di carattere generale contenuti nel successivo comma 5, nonché delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 12/2000.

#### **4. Chiusura degli accessi agli ambienti ipogei**

In tutto il territorio del Parco è vietato chiudere arbitrariamente gli ingressi di cavità o grotte, siano esse naturali o artificiali.

Nel caso di interventi programmati di messa in sicurezza, il Comune può provvedere alla chiusura previo nulla osta del Parco.

Nella progettazione degli interventi di chiusura devono essere prese in considerazione le seguenti necessità:

- protezione dalla caduta accidentale di eventuali passanti;
- consentire il passaggio della chiroterofauna, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie di cui è accertata la presenza;
- permettere il passaggio di acqua ed aria.

L'Ente gestore del Parco, con motivato provvedimento e previo accordo col Sindaco del Comune competente, può chiudere con cancelli o altri mezzi gli ingressi alle cavità che ospitano colonie riproduttive o svernanti di chiroterofauna di elevato valore conservazionistico. Di tali misure, a carattere temporaneo e limitato alla durata dei cicli biologici oggetto di tutela, sarà data ampia pubblicità attraverso gli idonei canali di comunicazione e mediante l'apposizione di tabellazione segnaletica in prossimità degli ingressi agli ipogei.

#### **5. Divieti di carattere generale**

In tutte le grotte o cavità, siano esse aperte o interdette al pubblico, è comunque vietata la raccolta di minerali, concrezioni e reperti di interesse paleontologico, archeologico e faunistico senza alcuna esplicita autorizzazione da parte dell'Ente gestore del Parco. L'autorizzazione verrà concessa unicamente per motivi di ricerca scientifica.

In tutti gli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad alta potenza e intensità luminosa.

E' sempre vietato:

- l'uso di dispositivi di illuminazione ad acetilene in presenza di chiroterri;
- puntare il fascio di luce direttamente sui chiroterri o arrecare disturbo agli stessi in qualsiasi altro modo;
- maneggiare i geotritoni, o causare il rischio di un loro schiacciamento accidentale spostando o rovesciando pietre;
- allontanarsi dal percorso principale durante le visite didattiche o escursionistiche laddove consentite.

-----

## **Art. 32 Modalità di fruizione delle mete turistiche**

### **1. Articolazioni**

Il Piano del Parco articola le mete turistiche sulla base delle specifiche attrazioni del Parco, definendo tre tipologie principali:

- mete ambientali;
- mete storico-culturali;
- mete geologiche e speleologiche.

### **2. Disciplina generale dell'attività escursionistica**

L'attività escursionistica è consentita e disciplinata sulla base delle seguenti tipologie: escursionismo a piedi, escursionismo equestre, escursionismo in mountain bike.

Nello svolgimento di tutte le attività escursionistiche è comunque vietato:

- disturbare la fauna selvatica;
- raccogliere o danneggiare la flora spontanea;
- raccogliere funghi e prodotti del sottobosco, se non nei modi consentiti dall'art. 24 delle presenti norme;

- prelevare o alterare minerali, fossili, materiale lapideo e reperti archeologici;
- fare picnic e accendere fuochi se non in aree appositamente predisposte;
- lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
- danneggiare le strutture rurali;
- condurre cani o altri animali senza guinzaglio.

Fermi restando i diritti dei privati proprietari, turisti e visitatori possono recare con se macchina fotografica ed apparecchio cinematografico per riprese esclusivamente a scopo privato. Per usi diversi o per usi a fine di lucro è indispensabile l'autorizzazione del Parco.

Detta autorizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Ente gestore del Parco e il soggetto richiedente nella quale sono stabilite le modalità di attuazione delle riprese foto e video.

(.....)

## **5. Modalità di fruizione delle mete speleologiche**

In tutto il territorio del Parco, l'accesso e la fruizione delle mete speleologiche è subordinato al rispetto delle disposizioni del precedente comma 2, sulla base delle definizioni di cui al precedente art. 27.

### 5.1 Periodi di divieto per gli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

A tutela delle fasi biologiche di riproduzione e svernamento della chiroterofauna di elevato interesse conservazionistico ivi censita, sono stabiliti periodi di divieto generale di accesso agli ambienti ipogei come di seguito specificato:

- Grotta della Beata Vergine di Frasassi e complesso carsico Mezzogiorno-Frasassi

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione tra il 15 novembre e il 15 marzo.

Divieto di accesso a tutela della fase riproduttiva e di svezzamento dei piccoli tra il 15 maggio e il 31 agosto, fatta eccezione per visite escursionistiche o didattiche autorizzate con ingresso dalla Grotta della Beata Vergine di Frasassi il cui itinerario non si sviluppi oltre la Sala Bassa. La traversata Mezzogiorno-Frasassi è consentita, previa autorizzazione del Parco, nei periodi tra il 16 marzo e il 14 maggio e tra il 1° settembre e il 30 novembre.

- Grotta del Fiume

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione tra il 1° dicembre e il 1° marzo. Tale divieto si applica altresì all'effettuazione della traversata Fiume-Vento qualora questa comporti il transito - in entrata o in uscita - negli ambienti prossimi all'ingresso della Grotta del Fiume. L'accesso speleologico agli ambienti interni del complesso carsico resta invece liberamente consentito, nello stesso periodo, effettuando sia l'entrata che l'uscita attraverso il ramo Vento, previo accordo con il Consorzio Frasassi.

- Buco del Tasso e complesso carsico Fiorini-Tasso

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione tra il 1° dicembre e il 1° marzo. Il divieto si applica sia all'accesso dal Buco del Tasso che all'effettuazione della traversata Fiorini-Tasso.

- Grotta dell'Infinito

Divieto di accesso a tutela della fase riproduttiva e di svezzamento dei piccoli tra il 15 maggio e il 31 agosto.

Espressa deroga ai divieti sopra specificati può essere concessa esclusivamente per motivi di monitoraggio o ricerca scientifica autorizzati ai sensi dell'art. 20 delle presenti norme, nonché per attività di ricerca speleologica preventivamente autorizzata dal Parco.

### 5.2 Zone degli ipogei sottoposte a tutela integrale

Per la conservazione delle biocenosi troglifile e di specie della chiroterofauna e dell'erpetofauna di elevato interesse conservazionistico, sono istituite - all'interno degli ipogei - zone di tutela integrale situate al di fuori degli ambiti di normale transito speleologico.

In tali zone, opportunamente delimitate e segnalate a cura del Parco, è fatto divieto permanente di accesso e transito se non per motivi di monitoraggio o ricerca scientifica autorizzati ai sensi dell'art. 20:

- Grotta del Fiume

La zona di tutela integrale comprende gli ambienti e i rami privi di sviluppo che si estendono in direzione ovest a partire dal cunicolo che diparte dalla Sala della Croce.

- Grotta del Vernino

La zona di tutela integrale comprende i piani superiori che si sviluppano nella sezione centrale della grotta.

L'Ente gestore del Parco può istituire, con apposito provvedimento e previo parere del CTS, ulteriori zone ipogee di tutela integrale compatibili con la fruizione delle grotte qualora i risultati dei monitoraggi scientifici ne suggeriscano l'opportunità.

### 5.3 Modalità di fruizione degli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

Fatti salvi i periodi di divieto e le prescrizioni di cui ai commi 5.1 e 5.2, l'accesso agli ambienti ipogei sotto elencati è soggetto ad autorizzazione preventiva del Parco secondo le limitazioni sotto specificate:

- Grotta della Beata Vergine di Frasassi e complesso carsico Mezzogiorno-Frasassi

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche alla Grotta della B.V. di Frasassi il numero massimo autorizzabile è di 15 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (30 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (60 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 45 minuti e il percorso interno non dovrà, di norma, protrarsi oltre la Sala Bassa.

Per la traversata speleologica Mezzogiorno-Frasassi il numero massimo autorizzabile è di 10 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (40 persone). Non è posto alcun limite temporale alla permanenza in grotta, a condizione di non stazionare oltre lo stretto necessario negli ambienti interni della Grotta della B.V. di Frasassi.

- Grotta del Fiume

A motivo delle sue peculiari caratteristiche naturali e del maggior interesse che essa riveste da un punto di vista strettamente speleologico e scientifico, nella Grotta del Fiume non sono consentite visite turistiche, didattiche o escursionistiche.

Gli accessi per finalità speleologiche sono autorizzabili nel numero massimo di 10 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (40 persone).

Non è soggetto ad autorizzazione l'accesso agli ambienti interni del complesso Fiume-Vento qualora sia l'entrata che l'uscita siano effettuate attraverso il ramo Vento, previo accordo con il Consorzio Frasassi.

- Grotta del Vernino

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche il numero massimo autorizzabile è di 10 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (40 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 60 minuti per gruppo.

- Grotta Bella

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche il numero massimo autorizzabile è di 5 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 4 gruppi (20 persone) ed un massimo settimanale di 8 gruppi (40 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 20 minuti per gruppo.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data programmata per l'attività, specificando luogo, data, orario, numero di partecipanti previsti, nominativo di un referente responsabile. Alle richieste di autorizzazione prive delle specificazioni sopra elencate o pervenute senza il dovuto anticipo necessario all'espletamento dell'istruttoria sarà opposto diniego.

Alla richiesta di autorizzazione all'accesso in grotta potrà altresì essere opposto diniego in caso di superamento delle presenze massime autorizzabili, o in presenza di fattori contingenti legati ad eventi meteorologici, climatici o di altra natura che possano influenzare in qualsiasi modo i cicli biologici delle specie troglofile o la salvaguardia degli ambienti ipogei.

E' facoltà del Parco disporre l'interruzione immediata delle attività - anche autorizzate - di fruizione delle mete speleologiche qualora ravvisi nel comportamento dei partecipanti sufficienti motivi di incompatibilità con le finalità primarie di protezione degli habitat e della fauna degli ambienti ipogei.

#### 5.4 Modalità di accesso agli ambienti ipogei a libera fruizione speleologica

L'accesso alle mete speleologiche non ricomprende tra quelle soggette a regolamentazione degli accessi è libero in ogni momento dell'anno.

Gli speleologi che intendano effettuare la loro attività negli ambienti ipogei in oggetto sono tenuti a trasmettere agli uffici del Parco una comunicazione scritta con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data programmata per l'attività, specificando luogo, data, numero di partecipanti previsti e nominativo di un referente per il gruppo.

I dati desunti dalle comunicazioni ricevute confluiranno in un apposito database finalizzato al monitoraggio permanente dell'uso speleologico del sistema carsico nell'area protetta, in ottemperanza a quanto prescritto dalle normative nazionali e comunitarie.

---

## **Art. 46 Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 30 comma 1 della L. n. 394/91 o da altre leggi, le violazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento ed a quelle contenute nei relativi disciplinari attuativi, in conformità con quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della L. n. 394/91 e dall'art. 28 della L.R. n. 15/94, sono ascritte alle seguenti tre tipologie:

- a) *danno ambientale di minima entità*, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 350,00;
- b) *danno ambientale con possibilità di ripristino*, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 700,00 con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) *danno ambientale senza possibilità di ripristino*, a cui si applica una sanzione compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 1.032,00.

2. Rientrano nella fattispecie di "danno ambientale di minima entità" le violazioni agli articoli:

- Art. 5;
- Art. 9;
- Art. 10;
- Art. 14;
- Art. 15;
- Art. 16;
- Art. 17, comma 6;
- Art. 19;
- Art. 20;
- Art. 21;
- Art. 22;
- Art. 24, commi 2.1 e 2.2;
- Art. 25, commi 4.1, 5 e 6.1;
- Art. 27, commi 2 e 5;
- Art. 32, commi 2, 4 e 5;
- Art. 33, comma 4;
- Art. 34, commi 2.2 e 3.1.

3. Rientrano nella fattispecie di "danno ambientale con possibilità di ripristino" le violazioni agli articoli:

- Art. 11, comma 1;
- Art. 12, comma 2;
- Art. 13, comma 2
- Art. 23;
- Art. 25, commi 2, 3 e 6;
- Art. 26, commi 2 e 3;
- Art. 27, comma 4;
- Art. 28, comma 3;
- Art. 30, comma 2;
- Art. 34, comma 4;
- Art. 35, commi 2.4 e 4.1;
- Art. 36, commi 3 e 4.

L'Ente gestore del Parco ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, specificandone le modalità ed i termini, preavvertendo che in caso di inadempienza l'Amministrazione provvederà in sostituzione e a spese del trasgressore, secondo le disposizioni del R.D. n. 639/1910.

4. Rientrano nella fattispecie di "danno ambientale senza possibilità di ripristino" le violazioni agli articoli:

- Art. 17, commi 1 e 5;
- Art. 25, comma 3.4;
- Art. 26, comma 1;

5. Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 689/81, della L.R. 33/98 e della L.R. 15/94.